



## AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista  
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Jessica Trevisan

Padova, 9 marzo 2020  
A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

## DECRETO CORONAVIRUS: LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in materia di lavoro; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta "zona rossa" (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

### Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale) e dei termini del procedimento previsti per la presentazione della relativa domanda (artt. 15, c. 2 e 30, c. 2 D.Lgs. 148/2015) nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni citati, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive (art. 4, cc. 1 e 2 D.Lgs. 148/2015) e dei limiti previsti (artt.12, 29 cc. 3 e 4, 30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015).

Le citate prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, c. 4, 2° p. D.Lgs. 148/2015. Tale prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

I lavoratori destinatari di tali disposizioni devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020.





<b>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs per "zone rosse"</b>	<p>Le aziende site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020 che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.</p>
<b>Cassa integrazione in deroga</b>	<p>I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23.02.2020.</p> <p>Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23.02.2020.</p> <p>I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate; le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps con obbligo del datore di lavoro di inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento entro il termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso, pena il pagamento della prestazione e dei relativi oneri a proprio carico</p>
<b>Indennità lavoratori autonomi per "zone rosse"</b>	<p>In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei comuni individuati nell'all. 1 Dpcm 1.03.2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>



	<p>Il trattamento è concesso con decreto della regione interessata, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>
<b>Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna</b>	<p>Al di fuori dei casi in cui è riconosciuta la cassa integrazione in deroga ai sensi delle nuove misure urgenti, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.</p> <p>Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.</p> <p>La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse stanziare e limitatamente ai dipendenti in forza al 23.02.2020.</p> <p>I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.</p> <p>Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, fermi gli obblighi di comunicazione dei dati necessari da parte del datore di lavoro.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti  
Cordiali saluti.